DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 261/2004 CHE ISTITUISCE REGOLE COMUNI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE ED ASSISTENZA AI PASSEGGERI IN CASO DI NEGATO IMBARCO, DI CANCELLAZIONE DEL VOLO O DI RITARDO PROLUNGATO

Art. 9

Attribuzione delle entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' di attribuzione, anche all'E.N.A.C., delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto legislativo.

Versione in vigore dal 21 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato
Estremi	Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 69
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-69-2006/art-9-attribuzione-delle-entrate-derivanti-dall-applicazione-delle-sanzioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it